



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 452 del Registro

OGGETTO: L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero dalla dott.ssa Caterina Dantona.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico è riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che «il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità consolare: 1) attestato dell'autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorità sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza delle condizioni di equipollenza».

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1



REGIONE PUGLIA

prevede che: «il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».

Visto l'art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all'articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761.

Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell'individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo I, del citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001, onde consentire l'esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.

Visto l'art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all'estero con le finalità e secondo le norme di cui all'articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Visti gli artt. 3 e 4 dell'Allegato A – Tariffa (Parte I) al D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell'imposta di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo



REGIONE PUGLIA

di euro 16,00 (sedici), rispettivamente, tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all'ottenimento dell'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale, in favore di coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Considerata l'istanza del 24 novembre 2020 per il riconoscimento del servizio sanitario all'estero, prestato, in qualità di medico assistente in Chirurgia e Pediatria dalla dott.ssa Caterina Dantona, nata a [REDACTED], acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta prot. AOO183 n. 17341 del 26 novembre 2020.

Considerato che la dott.ssa Caterina Dantona è stata impiegata con l'incarico, a tempo pieno e retribuito:

- dall'1 ottobre 2016 al 31 luglio 2018, di medico assistente presso il Servizio di Chirurgia dell'Ospedale Regionale di Lugano, giusta certificazione rilasciata, in data 10 dicembre 2019, dal Servizio Risorse umane dell'Ospedale Regionale di Lugano, vistata per conferma, in data 28 luglio 2020, dal Consolato Generale d'Italia a Lugano;
- dall'1 agosto 2018 al 31 luglio 2019, di medico assistente presso il Reparto di Pediatria dell'Ospedale Regionale di Lugano, giusta certificazione rilasciata, in data 4 settembre 2020, dal Servizio Risorse umane dell'Ente Ospedaliero Cantonale, vistata per conferma, in data 30 ottobre 2020, dal Consolato Generale d'Italia a Lugano;
- dall'1 agosto 2019 al 12 marzo 2020, di medico assistente presso il Reparto di Pediatria dell'Istituto pediatrico della Svizzera italiana, giusta certificazione rilasciata, in data 4 settembre 2020, dal Servizio Risorse umane dell'Ente Ospedaliero Cantonale, vistata per conferma, in data 30 ottobre 2020, dal Consolato Generale d'Italia a Lugano;

Rilevato che, in base alle attestazioni rilasciate, in data 10 dicembre 2019, dal Servizio Risorse umane dell'Ospedale Regionale di Lugano, vistata per conferma, in data 28 luglio 2020, dal Consolato Generale d'Italia a Lugano, l'Ospedale regionale di Lugano costituisce



REGIONE PUGLIA

una «azienda parastatale di diritto pubblico, con autonomia gestionale, economica e operativa», ed in data 7 gennaio 2020, dal Dipartimento della sanità e della socialità – Divisione della salute pubblica – Ufficio di sanità della Repubblica e Cantone Ticino, vistata per conferma, in data 20 luglio 2020, dal Consolato Generale d'Italia a Lugano, l'Ente Ospedaliero Cantonale, di cui l'Istituto Pediatrico della Svizzera italiana fa parte, costituisce un «ente pubblico regolarmente autorizzato, in conformità all'art. 80 della Legge Sanitaria, dotato di propria autonomia amministrativa, economica ed operativa, le cui attività sono dirette al soddisfacimento di un fabbisogno pubblico. La stessa non è una struttura sanitaria universitaria».

Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l'equiparazione del servizio sanitario prestato all'estero dalla dott.ssa Caterina Dantona, dall'1 ottobre 2016 al 12 marzo 2020, al servizio di ruolo prestato in qualità di medico Pediatra nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane.

DECRETA

Art. 1 – È riconosciuta l'equipollenza del servizio sanitario prestato all'estero dalla dott.ssa Caterina Dantona, dall'1 ottobre 2016 al 31 luglio 2019 presso l'Ospedale Regionale di Lugano e dall'1 agosto 2019 al 12 marzo 2020 presso l'Istituto pediatrico della Svizzera italiana, all'incarico di medico Pediatra nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane.

Art. 2 – I servizi individuati nei precedenti articoli sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell'art. 13 del D.P.R. 10/12/97 n° 484.

Art. 3 – Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Bari, addì 21 DIC. 2020

EMILIANO